



- BRef della Commissione europea utilizzabili per il rilascio dell'autorizzazione

AMBIENTE

La disciplina relativa all'AIA fa parte del "Testo unico"

● di Luciano Butti e Manuela Molinaro
B&P Avvocati

Con il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, fa ingresso nel D.Lgs. n. 152/2006 ("testo unico" o "codice" ambientale) la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale. La normativa sull'AIA, prima contenuta nel D.Lgs. n. 59/2005 (abrogato dal nuovo correttivo), viene trasposta all'interno della parte seconda, D.Lgs. n. 152/2006, dedicata alle «*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*». La scelta risponde all'evidente obiettivo di accentrare in un unico testo normativo le disposizioni concernenti le diverse autorizzazioni ambientali, la verifica dell'impatto ambientale di nuovi progetti e opere, nonché il raccordo tra le relative procedure amministrative. In occasione dell'inserimento delle disposizioni sull'AIA nel codice ambientale sono state apportate alcune modifiche alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 59/2005, che riguardano, tra l'altro, alcuni aspetti della procedura autorizzativa e l'elenco di autorizzazioni settoriali sostituite dall'AIA.

L'art. 2, D.Lgs. n. 128/2010^[1] trasporta nell'ambito della parte seconda del cosiddetto "codice ambientale"^[2] («*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'im-*

patto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)») la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale prima contenuta nel D.Lgs. n. 59/2005 (cosiddetto decreto "IPPC").

Con questo intervento normativo, il Governo ha sostanzialmente recepito le indicazioni del Consiglio di Stato, il quale - chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema del primo decreto correttivo, il

1) «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69» (in S.O. n. 184 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2010, n. 186).

2) D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.



D.Lgs. n. 4/2008 (si veda il parere n. 3838/2007^[3]) - aveva auspicato l'integrale trasfusione della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 59/2005 all'interno del codice ambientale.

In precedenza, il D.Lgs. n. 152/2006 dedicava alla materia dell'AIA soltanto poche disposizioni, finalizzate a realizzare un coordinamento tra la procedura di AIA e quella di VIA, nonché a disciplinare gli effetti dei due provvedimenti nel caso un impianto fosse soggetto a entrambe le procedure. Queste disposizioni erano state introdotte dal richiamato D.Lgs. n. 4/2008, che aveva interamente riscritto la parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

Il medesimo D.Lgs. n. 4/2008 aveva apportato alcune modifiche anche al D.Lgs. n. 59/2005, concernenti:

- il contenuto della domanda di AIA [art. 5, lettera h), D.Lgs. n. 59/2005];
- la discrezionalità in capo all'autorità competente circa la convocazione o meno della Conferenza di Servizi (art. 5, comma 10, D.Lgs. n. 59/2005);
- la possibilità di procedere al rilascio dell'AIA anche in assenza della tempestiva adozione - nei casi indicati dalla legge - dei pareri del sindaco e delle agenzie

per la protezione dell'ambiente (art. 5, comma 11, D.Lgs. n. 59/2005);

- la precisazione circa i casi e le modalità del rinnovo dell'AIA (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 59/2005);
- i riferimenti relativi alla scadenza per la presentazione della domanda di AIA (art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 59/2005).

Il D.Lgs. n. 128/2010, all'art. 4, comma 1, ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 59/2005. La disciplina contenuta nel precedente decreto è stata trasfusa nel codice attraverso alcuni principali interventi normativi, che possono essere così sintetizzati:

- inserimento, all'art. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 («Finalità»), del richiamo alla direttiva 2008/1/CE, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, nonché di una previsione concernente l'oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale;
- integrazione dell'art. 5, D.Lgs. n. 152/2006 («Definizioni») con le definizioni relative alla disciplina IPPC;
- inserimento, nell'art. 7, D.Lgs. n. 152/2006 («Competenze»),

di una previsione relativa all'Autorità competente al rilascio dell'AIA;

- inserimento dell'art. 8-bis, relativo alla «Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC»;
- introduzione, nella parte seconda del codice ambientale, del Titolo III-bis («L'autorizzazione integrata ambientale», artt. da 29-bis a 29-quattordicesi);
- inserimento di cinque nuovi allegati alla parte seconda, sostanzialmente corrispondenti agli allegati I-V del decreto IPPC^[4].

LE DEFINIZIONI

Le definizioni contenute all'art. 2, D.Lgs. n. 59/2005, vengono trasfuse nell'art. 5, testo unico ambientale, con alcune modifiche, in parte dovute alla necessità di coordinare talune definizioni con la normativa in materia di VIA e VAS. In particolare (si veda la *tabella 1*), vengono modificate:

- la definizione di inquinamento;
- la definizione di emissione;
- la definizione di valori limite di emissione, limitatamente al punto di determinazione degli stessi;
- la definizione di modifica sostanziale;
- la definizione di gestore.

3) Così il Consiglio di Stato - nel parere n. 3838/2007 - a proposito dello schema di modifiche alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006: «Si rileva preliminarmente che sia il testo da sostituire (...) sia il presente schema (...) recano scarse disposizioni in ordine alla autorizzazione integrata ambientale. Restano ancorate al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 tutte le altre disposizioni, che mantengono, rispetto alla disciplina delegata in questione, un'autonomia non solo formale. Si sottopone, pertanto, al giudizio dell'Amministrazione la possibilità che, essendo lo schema in esame volto al riassetto dell'intera materia ambientale, le norme contenute nel citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 siano integralmente trasfuse nelle varie parti del decreto correttivo così da determinare la materiale abrogazione di quel testo e la piena e continua operatività delle disposizioni trasposte nel nuovo provvedimento normativo».

4) Si tratta dei seguenti allegati:

- Allegato VIII: «Categorie di impianti industriali di cui all'art. 6, comma 12»;

- Allegato IX: «Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale»;

- Allegato X: «Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione»;

- Allegato XI: «Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito dall'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto dei costi e benefici che possono risultare da un'azione e dal principio di precauzione e prevenzione»;

- Allegato XII: «Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale».



Tabella 1

● Le nuove definizioni

INQUINAMENTO	
<p>Art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 59/2005</p> <p>«l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi»</p>	<p>Art. 5, comma 1, lett. i-ter), D.Lgs. n. 152/2006</p> <p>«l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi»</p>
EMISSIONE	
<p>Art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 59/2005</p> <p>«lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo»</p>	<p>Art. 5, comma 1, lett. i-septies, D.Lgs. n. 152/2006</p> <p>«lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo»</p>
VALORI LIMITE DI EMISSIONE	
<p>Art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 59/2005</p> <p>«I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto»</p>	<p>Art. 5, comma 1, lett. i-octies, D.Lgs. n. 152/2006</p> <p>«I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto»</p>
MODIFICA SOSTANZIALE	
<p>Art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 59/2005</p> <p>«una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente»</p>	<p>Art. 5, comma 1, lett. l-bis, D.Lgs. n. 152/2006</p> <p>«la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente»</p>
GESTORE	
<p>Art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. n. 59/2005</p> <p>«qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto»</p>	<p>Art. 5, comma 1, lett. r-bis, D.Lgs. n. 152/2006</p> <p>«qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso»</p>

LA COMPETENZA

AL RILASCIO DELL'AIA

L'art. 4, D.Lgs. n. 128/2010, ha integrato l'art. 7 del testo unico ambientale (dedicato alle «Competenze») con alcune previsioni relative alla competenza in materia di

rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Il quadro normativo delineato non si discosta da quello previgente; infatti:

- risultano sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'Allegato XII al

D.Lgs. n. 152/2006 (si tratta delle stesse attività di cui all'Allegato 5 al D.Lgs. n. 59/2005). L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione rimane il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del ma-



re; tuttavia è previsto che lo stesso debba previamente sentire il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;

- gli impianti IPPC non compresi nell'elenco di cui all'Allegato XII sono, invece, sottoposti ad AIA «secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali».

LE AUTORIZZAZIONI

DI SETTORE SOSTITUITE DALL'AIA

Il nuovo art. 29-*quater*, comma 11, codice ambientale, stabilisce che l'AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla parte seconda. La norma precisa che «in particolare, le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V». Sebbene il nuovo elenco delle autorizzazioni di settore sostituite dall'AIA ricalchi sostanzialmente quello previgente (contenuto nell'Allegato II al D.Lgs. n. 59/2005), vanno evidenziate alcune significative novità:

- in primo luogo, viene eliminata la disposizione di cui all'art. 5, comma 14, D.Lgs. n. 59/2005, secondo la quale l'AIA «sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposi-

zioni di legge e dalle relative norme di attuazione» (fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 334/1999 e le autorizzazioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE) nonché la successiva specificazione secondo la quale l'AIA «sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II». Questa modifica comporta che l'elenco delle autorizzazioni di settore sostituite all'AIA debba ora considerarsi tassativo e non più esemplificativo;

- in secondo luogo, non è più menzionata nell'elenco delle autorizzazioni settoriali di cui all'Allegato IX la comunicazione ex art. 33, D.Lgs. n. 22/1997 (cosiddetta «autorizzazione semplificata al recupero di rifiuti»), che in vigore del D.Lgs. n. 59/2005, doveva considerarsi sostituita dall'AIA limitatamente agli impianti IPPC non ricadenti nella categoria «Gestione dei rifiuti». Tuttavia, l'autorizzazione semplificata al recupero di rifiuti (ora comunicazione ex art. 216, D.Lgs. n. 152/2006) rimane inclusa nell'elenco delle autorizzazioni sostituite dall'AIA in virtù del dettato normativo di cui all'art. 29-*quater*, comma 11, che, tra l'altro, non esclude più dalle autorizzazioni semplificate assorbite dall'AIA le comunicazioni per il recupero di rifiuti relative ad impianti IPPC rientranti nella categoria 5 dell'Allegato VIII al codice ambientale («Gestione di rifiuti»).

LE NOVITÀ NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Spariscono dal nuovo art. 29-*ter* («Domanda di autorizzazione integrata ambientale») i termini - contenuti nei cosiddetti calendari nazionali o regionali e da tempo scaduti - per la presentazione delle domande di AIA. Al fine di accelerare le tempistiche necessarie per la conclusione del procedimento, il nuovo art. 29-*ter*, comma 4, prevede che entro trenta giorni dalla presentazione della domanda l'autorità competente debba verificare la completezza della stessa e della documentazione allegata (si tratta di un primo esame analogo alla verifica di procedibilità delle domande di VIA, prevista dall'art. 23, codice ambientale). Qualora domanda o documentazione risultino incomplete, l'autorità competente potrà richiedere apposite integrazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni (in questo caso i termini del procedimento si intendono interrotti⁵⁾ fino alla presentazione della documentazione integrativa).

Un altro elemento innovativo è rappresentato dal fatto che, qualora, entro il termine indicato, il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. Tuttavia, nel caso le integrazioni richieste siano particolarmente complesse, è fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso di richieste integrative, la domanda di AIA si intende riti-

5) A riguardo, si ritiene che il termine «interrotti» sia stato utilizzato in maniera impropria al posto del termine «sospesi»; sembra opportuno, infatti, nell'ottica di non aggravare ulteriormente il termine per la conclusione del procedimento a danno del proponente, che l'effetto conseguente a una richiesta integrativa sia quello della sospensione del procedimento (e non dell'interruzione, che comporterebbe la decorrenza ex novo dell'intero termine procedimentale di 150 giorni).



rata se il proponente non deposita la documentazione completa nel termine assegnato dalla PA.

Per assicurare la pubblicità delle informazioni riguardanti la procedura autorizzativa, accanto alle modalità di pubblicazione già previste, viene altresì disposta la pubblicazione delle informazioni sul sito web dell'Autorità competente (art. 29-quater).

L'art. 29-quater, comma 5, reintroduce l'obbligatorietà della conferenza di servizi quale modulo procedimentale per addvenire alla decisione finale del procedimento di AIA (in precedenza, la conferenza di servizi era stata resa facoltativa dal D.Lgs. n. 4/2008). La conferenza di servizi deve concludersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati; nell'ambito della conferenza - ed entro il medesimo termine - debbono essere acquisite le prescrizioni del sindaco ex artt. 216 e 217, R.D. n. 1265/1934, nonché il parere ISPRA (o ARPA per gli impianti IPPC rientranti nella competenza regionale) concernente monitoraggio e controlli di impianti ed emissioni.

Il procedimento autorizzativo deve concludersi, comunque, entro 150 giorni dalla presentazione della domanda (o entro 180 giorni nel caso di sospensione dovuta a richieste integrative)⁶⁾. Viene, tuttavia, eliminata la previsione

relativa all'applicazione del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia dell'amministrazione procedente (in precedenza contenuta nell'art. 5, comma 17, D.Lgs. n. 59/2005). Rimangono immutate le disposizioni in materia di rinnovo ed esame dell'AIA, fatta eccezione per la nuova previsione di cui all'art. 29-octies, comma 6, che prevede un rinnovo decennale dell'AIA per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII (impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini).

Nessuna modifica, invece, per quanto riguarda le disposizioni in materia di modifica degli impianti, di variazione del gestore, di rispetto delle condizioni contenute nell'AIA nonché in relazione alla disciplina sanzionatoria.

INDIVIDUAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE BAT

I BRef (BAT reference documents) pubblicati dalla commissione europea fanno ingresso nell'ambito degli strumenti che debbono indirizzare il rilascio dell'AIA.

Gli altri elementi di supporto continuano a essere rappresentati dalle indicazioni contenute nell'Allegato XI al D.Lgs. n. 152/2006, dalle informazioni scambiate tra il Ministero e la Commissione europea ai sensi dell'art. 29 terdecies, nonché dalle linee guida per l'adozione delle migliori tecniche disponibili emanate con decreti del Ministero dell'Ambiente.

VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE

Il D.Lgs. n. 128/2010 prevede alcune integrazioni e modifiche agli articoli 30 e 32, D.Lgs. n. 152/2006 (disposizioni rientranti nel Titolo IV della parte seconda, dedicato a «Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere»), in modo da realizzare un coordinamento delle norme riguardanti gli impatti ambientali interregionali e transfrontalieri in materia di VIA, VAS e AIA⁷⁾.

Sempre all'interno del Titolo IV, viene poi inserito l'art. 32-bis, comune alle discipline di VIA, VAS e AIA, recante obblighi di comunicazione nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea.

LA COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

La commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale era stata originariamente prevista dall'art. 5, comma 9, D.Lgs. n. 59/2005, con il compito di fornire supporto scientifico al Ministero nell'ambito dei procedimenti IPPC di competenza statale.

Questa disposizione, abrogata dal D.Lgs. n. 152/2006 [si veda l'art. 48, comma 1, lettera m)], è stata successivamente sostituita dall'art. 10, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, a sua volta integrato dall'art. 28, commi 7, 8 e 9, D.L. 25 giugno

6) Con riferimento al termine per la conclusione del procedimento, si rileva una discrepanza tra quanto stabilito all'art. 29-quater, comma 8, il quale prevede che l'autorità competente, nell'ambito della conferenza dei servizi, possa richiedere integrazioni alla documentazione indicando un termine massimo non superiore a 90 giorni (con conseguente sospensione dei termini di conclusione del procedimento), rispetto alla disposizione di cui all'art. 29-quater, comma 10, secondo la quale, nel caso delle richieste integrative di cui al comma 8, l'autorità competente deve comunque concludere il procedimento entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.

7) Dai lavori parlamentari emerge che, alla luce della procedura di infrazione UE C/2009/2235, si è voluta garantire una corretta partecipazione degli Stati confinanti in caso di piani, programmi o progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato.



2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge n. 133/2008.

Il nuovo art. 8-bis del codice ambientale, dedicato appunto alla «Commissione istruttorie per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC», prevede che:

- la commissione IPPC svolga i compiti di cui all'art. 10, comma 2, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (consistenti nel «fornire all'Autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione», nonché nel fornire consulenza tecnica al Ministero in ordine ai compiti relativi all'attuazione della normativa IPPC);
- i componenti della Commissione siano nominati nel rispetto dell'art. 28, commi 7, 8 e 9, D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

Il nuovo decreto correttivo non riprende (con l'effetto, pertanto, di abrogarle) le disposizioni del D.Lgs. n. 59/2005, istitutive di:

- una Commissione di esperti incaricata di predisporre le linee guida in materia di AIA, già adottate negli anni 2007-2008;
- un osservatorio che avrebbe dovuto essere istituito con funzioni di coordinamento tra le autorità competenti, in particolare per la conservazione e la gestione dei dati ambientali.

Queste funzioni sono ora attribuite all'ISPRA nell'ambito dei propri fini istituzionali.

NORME TRANSITORIE E FINALI

L'art. 33, al nuovo comma 3-bis, pone le spese necessarie per l'istruttoria della domanda dell'AIA e per i successivi controlli a carico del gestore dell'impianto, secondo modalità disciplinate da un decreto interministeriale da emanarsi.

Sino a questo momento, come previsto dall'art. 33, comma 3-ter, continuerà a trovare applicazione il decreto 24 aprile 2008 (che sarà abrogato a partire dall'entrata in vigore del nuovo decreto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del correttivo).

Ai sensi dell'art. 34, così come integrato dal D.Lgs. n. 128/2010, ogni futura modifica agli Allegati

della parte seconda dovrà essere approvata:

- con decreti ministeriali da emanarsi previo parere della Conferenza Stato-Regioni, quanto alla modifica dell'Allegato IX (elenco delle autorizzazioni sostituite dall'AIA) e dell'Allegato XII (categorie di impianti di competenza statale);
- con decreto del Ministero dell'Ambiente, per quanto riguarda il recepimento di direttive tecniche di modifica degli Allegati VIII, X e XI.

Infine, l'art. 35, al comma 2-*quater*, ribadisce che fino all'adeguamento alle prescrizioni dell'AIA da parte del gestore trovano applicazione le disposizioni relative alle autorizzazioni di settore. Ai sensi del successivo comma 2-*quinqüies*, la sanzione prevista per il caso dell'esercizio di attività IPPC in assenza dell'AIA non si applica ai gestori di impianti, esistenti o nuovi, già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2005, che abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti dai diversi provvedimenti di proroga, fino alla conclusione del relativo procedimento amministrativo. ●